

CAMERA DEI DEPUTATI N. 395

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TASSONE, ZOPPI

Presentata il 20 luglio 1979

Provvidenze a favore dei militari delle forze armate e loro superstiti in caso di infortunio o di morte

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 52 della Costituzione rivolge un obbligo alla generalità dei cittadini, al fine di assicurare alla Nazione, con la coscrizione obbligatoria, un esercito per la difesa della società e delle istituzioni.

Correlativo a tale obbligo sta il dovere, per lo Stato democratico, di predisporre strumenti idonei al fine di garantire un equo trattamento pensionistico, in caso di invalidità, ai giovani di leva, e, in caso di morte, ai loro superstiti.

Inoltre i continui rischi attinenti al servizio suggeriscono di assicurare una adeguata garanzia nel caso che si verifichino gli eventi di cui innanzi.

Nella passata legislatura la Camera dei deputati, constatata una carenza di norme legislative attinenti il trattamento di infortunio spettante agli appartenenti alle Forze Armate, aveva affrontato l'esame di alcune iniziative parlamentari, elaborando un testo unificato di alcune proposte di legge, il cui esame fu interrotto per lo scioglimento anticipato del Parlamento.

Da tale elaborato è scaturita la presente proposta di legge, con alcune modifiche che si è ritenuto di apportare.

Il provvedimento è particolarmente sentito dalle categorie interessate, dal momento che circa duemila eventi dannosi si verificano ogni anno, da cui scaturiscono invalidità permanente o morte per i militari e i graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'articolo 1 della presente proposta include, tra i destinatari dei benefici, anche gli allievi della I classe dell'Accademia Navale, nonché gli allievi delle scuole o collegi militari e i militari volontari o tratti, per evitare che alcune categorie non siano adeguatamente protette.

L'articolo 2 prevede tra l'altro la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, eliminando l'assurda disparità di trattamento con le altre categorie di pubblici dipendenti, per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

L'articolo 3 prevede l'attribuzione, d'ufficio, della pensione di cui alla presente proposta di legge, qualora più favorevole rispetto ai trattamenti pensionistici di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 974.

L'articolo 4 estende l'equo indennizzo, già previsto per tutte le altre categorie di pubblici dipendenti, ai militari di leva ed agli altri destinatari indicati nell'articolo 1 della proposta stessa.

L'articolo 5 è inteso ad attribuire una speciale elargizione, per i decessi in attività di servizio, conseguenti a ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta.

L'articolo 6 fissa la data di decorrenza dei benefici al 1° novembre 1976, al fine di

indennizzare le famiglie delle vittime dell'incidente luttuoso avvenuto in Sardegna, che costò la vita a sei giovani soldati.

L'articolo 7 concerne la clausola finanziaria.

Si confida che la presente proposta di legge venga approvata in tempi brevi dal Parlamento, poiché essa è attesa con vivo interesse da tutti i militari, dalle loro famiglie, nonché dai cittadini toccati direttamente o indirettamente dagli eventi a cui si è accennato.

Inoltre le previste provvidenze rispondono ad una fondamentale esigenza di gratitudine dello Stato democratico verso il suo Esercito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze Armate e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi della I classe dell'Accademia Navale, gli allievi delle Scuole e Collegi militari, i militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono destinatari delle norme di cui alla presente legge.

ART. 2.

I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a pensione privilegiata diretta, indiretta o di reversibilità per i congiunti a cui spetti a norma delle vigenti disposizioni.

L'ammontare della pensione si calcola sulla base della tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, maggiorata del 30 per cento, con la perequazione automatica di cui agli articoli 2 e 3 della medesima legge.

Agli stessi fini, per il sottotenente di prima nomina, per il sergente in ferma di leva e per il carabiniere ausiliario, lo stipendio in godimento è maggiorato del 30 per cento.

La base pensionabile per la corrispondenza delle pensioni privilegiate indirette o di reversibilità è pari alla pensione di I categoria, di cui alla predetta tabella B se le lesioni o infermità sono ascrivibili alla I categoria, ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla II, III, IV, V, VI, VII, VIII categoria prevista dalla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

ART. 3.

Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 974 e della legge 28 novembre 1975, n. 624.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ai titolari del trattamento pensionistico previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974, va attribuita d'ufficio la pensione di cui alla presente legge, se più favorevole.

ART. 4.

I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge sono destinatari delle norme sull'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 5.

Ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente effettivo e delle Forze di polizia, compresi i funzionari di Pubblica Sicurezza e i dipendenti civili dello Stato, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportati nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Tale elargizione è aumentata di un terzo quando il dante causa abbia carico di famiglia.

ART. 6.

I benefici derivanti dalla presente legge decorrono dal 1° novembre 1976.

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1979 e 1980 rispettivamente in lire 3.700 milioni e 4.650 milioni si farà fronte mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.